

Ascoli Piceno e avverso la sentenza n. 1000/2025 del 01/09/2025 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza parziale n. 1000/2020 del 20 novembre 2020 il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

S.r.l nei confronti di S.p.a., al fine di sentir dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al contratto di conto corrente con essa intrattenuto ed annesso aperture di credito, a causa della illegittima applicazione dei tassi di interesse ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, di commissione di massimo scoperto, di valute, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa e/o onere non dovuti, nonché di interessi usurari, con richiesta di condanna della banca al pagamento delle somme di cui dovesse risultare creditrice all'esito del ricalcolo del saldo, ha dichiarato non dovute tutte le somme addebitate a titolo di anatocismo, c.m.s. e interessi ultralegali, ha dichiarato la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate sino al 23.10.2008 ed ha rigettato tutte le ulteriori domande attoree, disponendo la rimessione in istruttoria per l'espletamento di CTU contabile finalizzata alla ricostruzione del saldo del rapporto controverso.

Con sentenza definitiva il Tribunale, preso atto delle risultanze peritali, ha condannato la banca convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €.85.252,21 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite che ha compensato per un quinto, ponendo a definitivo carico della banca le spese di CTU.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello S.p.a., chiedendone la riforma per non aver dichiarato la nullità dell'atto di citazione nell'erroneo assunto che il *petitum* sia comunque individuabile e che possa ritenersi sufficiente l'indicazione delle clausole ritenute illegittime, senza tuttavia considerare la mancanza dei conteggi delle somme asseritamente indebite non rappresentati nell'atto introduttivo e il mero rinvio al contenuto della CTP; la sentenza è, altresì, erronea per aver ritenuto la mancata indicazione in contratto del TAE, pur risultando regolarmente pattuiti i tassi debitori rispettivamente del 6,125% per sconfinamento e del 8,225% su fido, mancanti in sede di redazione del contratto in quanto l'indicazione del TAE è divenuta obbligatoria



solo in attuazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con la conseguenza che l'interesse ultra legale non dovrà essere espunto neppure per il periodo dal 24.10.2008 a tutto il quarto trimestre 2012; il Tribunale ha errato nel ritenere il c/c chiuso al momento della proposizione della domanda, dovendo esso considerarsi ancora aperto, benché non movimentato, stante l'accertamento di un residuo saldo creditore di €.160,25 alla data del 28.03.2018; la sentenza ha acriticamente recepito le conclusioni del CTU, pur in mancanza di una piena corrispondenza tra i movimenti oggetto di esame e ricostruzione contabile e la integrale movimentazione del conto presente in atti, risultando l'omesso conteggio di ben sedici operazioni a debito della correntista in sede di ricalcolo degli accessori asseritamente non pattuiti anteriormente al contratto di apertura di credito del 26.03.2013.

Si è regolarmente costituita in giudizio S.r.l., contestando in modo specifico le motivazioni oggetto del gravame, in ragione della correttezza della sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza sollevata dalla banca, risultando compiutamente evidenziati i diversi profili di censura mossi ai conteggi oggetto di asserito indebito, quali la carenza di pattuizione di interessi ultralegali, l'illegittimità dell'anatocismo e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, delle valute e conseguente superamento del tasso soglia, come si evince anche dall'elaborato contabile di parte con relativi allegati; corretto è anche il capo della sentenza che ha accertato e dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, a nulla rilevando il riferimento alla delibera CICR che riguarda la sola capitalizzazione trimestrale le cui contestazioni, oggetto di accoglimento in primo grado, non hanno costituito oggetto di gravame; l'eccezione secondo cui il c/c era già chiuso a far data dal 28.03.2018, oltre ad essere infondata, è anche da ritenersi inammissibile, per essere stata sollevata tardivamente con la replica ex art. 190 c.p.c. del 28.10.2021; non risponde al vero che il primo giudice abbia utilizzato una CTU erronea, in quanto la Tabella "A" ad essa allegata riporta, invero, tutti i movimenti indicati dall'appellante come mancanti.

A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.

Con il primo motivo di gravame la difesa della banca appellante reitera l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza del *petitum* in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., lamentando l'erroneità del ragionamento del primo giudice che

ha ritenuto la validità della domanda, non presupposto che il *petitum* sia comunque

individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti - desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio - in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse", avendo la società attrice analiticamente indicato in citazione le clausole contrattuali di cui ha chiesto la nullità, nonché le somme indebitamente versate alla banca e chieste in ripetizione, *"specificando l'oggetto delle proprie pretese e gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato le domande, così da consentire l'articolazione di una compiuta difesa al convenuto"* (cfr. sent. pag. 3 sent. non definitiva), senza tuttavia avvedersi dell'omessa allegazione di tutti gli essenziali requisiti identificativi, quali l'individuazione dei singoli trimestri usurari e l'indicazione delle soglie vigenti *ratione temporis* ed applicabili per diverse tipologie di operazioni.

La censura non coglie nel segno.

Reputa la Corte logiche e convincenti le argomentazioni del giudice di prime cure, che ha correttamente esaminato il contenuto dell'atto di citazione nei termini sopra riportati, in linea con quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale in caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti ex art. 163 c.p.c., co. 3, nn. 3 e 4, è necessaria una valutazione specifica da compiersi caso per caso e che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, sia della circostanza che l'oggetto risulti *"assolutamente incerto"* (così Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015), specificando la Suprema Corte come l'elemento della certezza della domanda debba essere vagliato alla luce della *ratio* della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda al fine di mettere immediatamente in condizione il convenuto di difendersi in modo adeguato e puntuale, piuttosto che in considerazione della necessità *"di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum"*, consentendo al convenuto di esercitare, già nel termine ex art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, ma dovendo necessariamente avere la piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio (si veda Cass. civ, Sez. Un., sent. n. 8077/2012).

Ne consegue che, in sede di valutazione del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare particolare rilievo alla relazione sussistente tra la natura del *petitum* e la compromissione del diritto di difesa del convenuto, nel senso che occorrerà accertare se le



Passando all'esame dei motivi nel merito, la banca appellante si duole della riconduzione, sulla scorta della CTU recepita in sentenza, dei tassi ultralegali illegittimamente applicati, per il periodo dal 24.10.2008 a tutto il quarto trimestre dell'anno 2012, al tasso sostitutivo nominale minimo e massimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, come previsto dall'art. 117, co. 7, lett. a) TUB, ritenendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ommesso di considerare la regolare pattuizione dei tassi debitori, in quanto l'indicazione del TAE sarebbe divenuta obbligatoria solo in attuazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000.

L'assunto non è condivisibile.

Dall'esame del contratto di apertura di c/c del 21.10.1999, successivo all'entrata in vigore del TUB n. 385/1993 e che, pertanto, prescinde dall'attuazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, si evidenzia la mancanza di valide condizioni economiche, in quanto come già correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non risulta specificato il tasso annuo effettivo, che rappresenta il *“vero costo che il cliente sopporta per l'erogazione del credito ... essendo indicato nel contratto in atto solo genericamente il tasso creditore ed il tasso debitore”*, tanto da comportare la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali invocata dalla società correntista, alla luce della corretta interpretazione dell'art. 117, co. 4 TUB, che presuppone che il tasso o le altre condizioni di un rapporto di credito siano validamente stipulate, anche quale applicazione del più generale principio di cui all'art. 1346 c.c., a tenore del quale l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non potendo a ciò supplire la previsione, come nel caso concreto, di tassi nominali non realmente indicativi dei costi da applicare e privi di qualsiasi capacità informativa sulle remunerazioni effettive che verranno applicate al conto corrente nel corso del suo svolgimento.

In merito alla determinabilità del tasso di interesse, il costante orientamento giurisprudenziale esige che il contratto indichi in modo prestabilito ed esplicito le modalità per la determinazione del tasso, come affermato dalla Corte di Cassazione che, rifacendosi alle sue precedenti decisioni n. 10657/1996 e n. 17110/2019, è tornata di recente a pronunciarsi sulla mancata espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali ex art. 1284, co. 3, c.c. e, nello specifico, sulla possibilità di determinarli *per relationem*, purché sulla base di *“elementi obiettivamente individuabili”* e sempre che le parti, in tal caso, *“richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale”*, analoga regola valendo anche con riguardo all'obbligo di indicare il tasso



di interesse previsto dall'art. 117, co. 1, TUB (art. Cass., Bull. Lanzetta n. 23356 del 05 maggio 2024), invero, nel contratto controverso, neppure è presente alcun richiamo ad altri siffatti elementi prestabiliti, idonei a determinare concretamente il tasso ultralegale degli interessi. Di conseguenza, il CTU ha accertato che sul conto corrente acceso in data 19.10.1999 ed estinto in data 28.03.2018 sono stati addebitati, per tutto il periodo, interessi passivi per complessivi €.170.464,77 e, attesa la valida pattuizione degli interessi ultralegali solo dalla stipula del primo contratto di apertura di credito del 26.03.2013, fino a tale data il ricalcolo è stato operato applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB e, solo successivamente, è stata riconosciuta la legittimità dei tassi applicati dalla banca.

Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha erroneamente ritenuto la chiusura del conto al momento della proposizione della domanda, non avendo invero considerato la presenza di un residuo saldo creditore in favore della banca di €.160,25 che starebbe ad indicare (ancora) l'apertura del conto, sia pur non movimentato, dunque la sussistenza di un elemento ostativo all'accoglimento della presente domanda di ripetizione di indebito.

La doglianza è infondata.

Dalla documentazione in atti emerge sia l'inammissibilità dell'eccezione, poiché sollevata tardivamente con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sia la sua infondatezza nel merito, in quanto dall'esame degli estratti conto trimestrali depositati unitamente all'atto di citazione emerge l'avvenuta chiusura del conto alla data del 28.03.2018, in particolare, dall'estratto al 31.03.2018, che nella sezione "Riepilogo conto corrente" riporta quale ultima evidenza il "*Saldo finale al 28/03/2018*" ed in cui viene indicato quale "*Periodo di riferimento: 01/01/2018 - 28/03/2018*" (cfr. pag. 1 in alto a destra) e rappresenta l'ultimo degli estratti conto consegnati dalla banca alla cliente a seguito di espressa richiesta. Tale circostanza è stata, altresì, riscontrata dal CTU, il quale ha affermato che "*Dall'esame degli estratti conto, il conto corrente n. 2894.72 risulta essere stato acceso in data 19/10/1999 ed estinto in data 28/03/2018*" (cfr. pag. 10 CTU).

La Corte rigetta, infine, anche l'ultimo motivo di gravame, con cui la banca appellante si duole dell'erroneità della sentenza che, nel recepire acriticamente le risultanze peritali, ha determinato l'ammontare della somma oggetto di ripetizione in cui non risulterebbero conteggiate n. 16 operazioni in addebito della società appellata, per lo più riguardanti assegni con firma per traenza della correntista e negoziati a stanza in favore dei beneficiari dei titoli, per un totale complessivo di €.50.980,57: dall'esame del prospetto di cui all'Allegato "A" alla CTU si evince, invero, l'avvenuta annotazione delle suddette

